

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 19 aprile 2012)

Relatore di maggioranza: MIRCO RICCI
Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

sulla proposta di legge n. 133

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 3 ottobre 2011

ISTITUZIONE DELL'ENTE UNICO REGIONALE PER
L'ABITAZIONE PUBBLICA (EURAP).
SOPPRESSIONE DEGLI ENTI REGIONALI PER L'ABITAZIONE PUBBLICA (ERAP)
E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36
(RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE)

Nuova titolazione proposta dalla Commissione:

“ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA
DELLE MARCHE (ERAP MARCHE).
SOPPRESSIONE DEGLI ENTI REGIONALI PER L'ABITAZIONE PUBBLICA (ERAP)
E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36
(RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE)”.

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 27 aprile 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 27 aprile 2012 ha esaminato la proposta di legge n. 133/2011 avente ad oggetto "Istituzione dell'ente unico regionale per l'abitazione pubblica (EURAP). Soppressione degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative)" nuova titolazione "Istituzione dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche). Soppressione degli Enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36: Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Matteo Ricci;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere contrario

con la seguente motivazione: il provvedimento prevede una centralizzazione delle funzioni che non comporta peraltro risparmi reali. Inoltre il CAL propone due possibili alternative:

1) il passaggio completo delle competenze ai Comuni e alle Province;

OPPURE

2) il mantenimento delle strutture provinciali con una governance a costo zero composta da Sindaci o amministratori provinciali.

Il Presidente
Matteo Ricci

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica della rubrica del Titolo IV della l.r. 36/2005)

1. La rubrica del Titolo IV della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituita dalla seguente: “Ente unico regionale per l’abitazione pubblica (EURAP)”.

Art. 2

(Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 36/2005)

1. L’articolo 21 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 - (EURAP)

1. E’ istituito l’Ente unico regionale per l’abitazione pubblica (EURAP).

2. L’EURAP è ente pubblico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

3. La Giunta regionale individua la sede legale dell’EURAP.

4. L’EURAP esercita le funzioni concernenti:

- a) la realizzazione degli interventi di ERP sovvenzionata e agevolata;
- b) la gestione del patrimonio immobiliare proprio e di ERP e le attività di manutenzione connesse.

5. L’ EURAP può svolgere a favore di enti pubblici e privati le seguenti funzioni:

- a) la gestione del patrimonio immobiliare non di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse;
- b) la prestazione di servizi tecnici per la gestione delle gare di appalto, per la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed urbanistici con divieto di subappalto dei servizi stessi;
- c) la prestazione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative tra cui quella di agenzie per la locazione;
- d) la prestazione di servizi aggiuntivi agli assegnatari di alloggi ERP anche nel contesto di insediamenti a proprietà mista.

6. Le funzioni di cui al comma 5 sono svolte previa stipula di apposite convenzioni che sta-

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica della rubrica del Titolo IV della l.r. 36/2005)

1. La rubrica del Titolo IV della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituita dalla seguente: “~~Ente unico regionale per l’abitazione pubblica (EURAP)~~ **Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche)**.”

Art. 2

(Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 36/2005)

1. L’articolo 21 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 - ~~(EURAP)~~ **(ERAP Marche)**

1. E’ istituito l’~~Ente unico regionale per l’abitazione pubblica (EURAP)~~ **Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche)**.

2. L’**EURAP ERAP Marche** è ente pubblico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

3. La Giunta regionale individua la sede legale dell’**EURAP ERAP Marche**.

4. L’**EURAP ERAP Marche** esercita le funzioni concernenti:

- a) la realizzazione degli interventi di ERP sovvenzionata e agevolata;
- b) la gestione del patrimonio immobiliare proprio e di ERP e le attività di manutenzione connesse.

5. L’ **EURAP ERAP Marche** può svolgere a favore di enti pubblici e privati le seguenti funzioni:

a) **Identica**

b) **Identica**

c) **Identica**

d) **Identica**

6. **Identico**

biliscono i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i relativi corrispettivi.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 22 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 - (Organi)

1. Sono organi dell'EURAP il presidente e il revisore dei conti”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 23 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 - (Presidente)

1. Il presidente è nominato dalla Giunta regionale per la durata della legislatura regionale.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al relativo funzionamento, esercita i poteri di indirizzo e di controllo, approva il bilancio, i regolamenti, le convenzioni con gli enti locali, la dotazione organica, le alienazioni immobiliari e verifica i risultati economici e la qualità dei servizi e delle attività svolte.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate dal soggetto di cui al comma 5 dell'articolo 25.

4. Al presidente spetta un'indennità pari al trenta per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 22 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 - (Organi)

1. Sono organi dell'EURAP ~~il presidente e il revisore dei conti”~~ **Sono organi dell'ERAP Marche il direttore e il revisore dei conti.**

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 23 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 – (Direttore)

1. La Giunta regionale nomina, tra i responsabili dei presidi di cui all'articolo 25, il direttore dell'ERAP Marche per la durata della legislatura regionale, e ne determina il trattamento economico in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.

2. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al relativo funzionamento e in particolare:

- a) esercita i poteri di indirizzo e di controllo;
- b) approva il bilancio e gli atti di programmazione;
- c) approva i regolamenti;
- d) sottoscrive gli accordi, le intese e le convenzioni;
- e) autorizza le alienazioni, gli acquisti, le permutazioni, nonché la costituzione, la modifica e l'estinzione dei diritti reali sugli immobili;
- f) verifica i risultati economici e la qualità dei servizi e delle attività svolte;
- g) assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei presidi, mantenendo la direzione del presidio di provenienza.

3. In caso di assenza o impedimento del direttore, le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate dal vicedirettore, scelto, tra i responsabili dei presidi di cui al comma 1, dal direttore medesimo.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore si applicano le disposizioni della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), relative ai dirigenti della Giunta regionale.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 24 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 24 - (Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro nazionale.

2. Il revisore dei conti dura in carica cinque anni.

3. Il revisore dei conti esercita il controllo interno sulla gestione dell'EURAP ed in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- c) esamina il bilancio, le variazioni e l'assestamento;
- d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.

4. Il revisore dei conti può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.

5. Il revisore dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell'EURAP, ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta regionale.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 25 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 - (Presidi)

1. L'EURAP è organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia.

2. A ciascun presidio è preposto un responsabile nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente dell'EURAP, tra i dirigenti dello stesso EURAP.

3. Il responsabile del presidio dirige l'attività delle strutture dello stesso presidio ed è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.

4. L'incarico di responsabile del presidio è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.

5. La Giunta regionale nomina, tra i responsabili dei presidi, su proposta del Presidente dell'EURAP, il direttore e ne determina il trattamento economico in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 24 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 24 - (Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro nazionale.

2. Il revisore dei conti dura in carica cinque anni.

3. Il revisore dei conti esercita il controllo interno sulla gestione dell'EURAP **ERAP Marche** ed in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- c) esamina il bilancio, le variazioni e l'assestamento;
- d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.

4. Il revisore dei conti può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.

5. Il revisore dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell'EURAP **ERAP Marche**, ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta regionale.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 25 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 - (Presidi)

1. L'~~EURAP~~ **ERAP Marche** è organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia.

2. A ciascun presidio è preposto un responsabile nominato dalla Giunta regionale, ~~su proposta del Presidente dell'EURAP~~, ~~tra i dirigenti dello stesso EURAP~~ **tra i dirigenti dell'ERAP Marche**.

3. Il responsabile del presidio dirige l'attività delle strutture dello stesso presidio ed è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.

4. L'incarico di responsabile del presidio è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.

5. **Soppresso**

6. Il direttore assicura l'esercizio organico e integrato delle funzioni dei presidi, espleta le attività di supporto alla presidenza e mantiene la direzione del presidio.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore si applicano le disposizioni della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), relative ai dirigenti della Giunta regionale.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 26 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 - (Personale)

1. L'EURAP ha una dotazione organica unica e dispone di personale proprio, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali.”.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 27 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 27 - (Regolamento di organizzazione)

1. L'organizzazione dell'EURAP è disciplinata da apposito regolamento.”.

Art. 9

(Disposizioni finali e transitorie)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce l'EURAP di cui all'articolo 21 della l.r. 36/2005, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e nomina il presidente e il revisore dei conti.

2. Dalla data di costituzione dell'EURAP sono soppressi gli ERAP.

3. L'EURAP subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi degli ERAP.

4. I riferimenti agli ERAP contenuti nelle leggi regionali si intendono effettuati all'EURAP.

5. Il Presidente dell'EURAP, entro sessanta giorni dalla nomina, approva il regolamento di organizzazione e la dotazione organica.

6. All'EURAP si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

7. I Direttori degli ERAP in carica alla data

6. **Soppresso**

7. **Soppresso**

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 26 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 - (Personale)

1. L'EURAP **ERAP Marche** ha una dotazione organica unica e dispone di personale proprio, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali.”.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 27 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 27 - (Regolamento di organizzazione)

1. L'organizzazione dell'EURAP **ERAP Marche** è disciplinata da apposito regolamento.”.

Art. 9

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina tra i direttori degli ERAP il direttore di cui all'articolo 4 della presente legge. Dalla nomina suddetta decade il commissario straordinario degli ERAP in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative funzioni sono svolte dal direttore medesimo fino alla data di costituzione del nuovo ente indicato al comma 3.

2. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore di cui al comma 1 approva il regolamento di organizzazione e la dotazione organica dell'ERAP Marche.

3. L'ERAP Marche è costituito dal 1° gennaio 2013 con deliberazione di Giunta regionale. Entro tale data la Giunta regionale nomina il revisore dei conti. Dalla data di costituzione sono soppressi gli ERAP e l'ERAP Marche subentra nei rapporti giuridici in corso.

di entrata in vigore della presente legge assumono l'incarico di responsabili di presidio fino alla scadenza dei relativi contratti.

8. Dall'applicazione della presente legge non possono derivare nuovi né maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Abrogazione)

1. E' abrogato l'articolo 28 della l.r. 36/2005.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. All'ERAP Marche si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

5. I direttori degli ERAP in carica alla data di soppressione degli enti stessi assumono l'incarico di responsabili di presidio sino alla scadenza dei relativi contratti.

6. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

7. Al fine di portare a termine le operazioni di formazione delle nuove graduatorie ai sensi dell'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005, i Comuni ad alta tensione abitativa, per l'anno 2012, possono prorogare la validità delle graduatorie di assegnazione per un massimo di sei mesi dalla data di scadenza delle medesime e comunque non oltre il giorno di approvazione della nuova graduatoria.

8. Dall'applicazione della presente legge non possono derivare nuovi né maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

9. Le modifiche al Titolo IV (Enti regionali per l'abitazione pubblica – ERAP) della l.r. n. 36/2005 disposte dalla presente legge entrano in vigore dalla data di costituzione dell'ERAP Marche. A decorrere da tale data ogni riferimento agli Enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) contenuto nelle leggi regionali vigenti e in altri atti normativi o amministrativi regionali si intende fatto all'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche).

Art. 10

(Abrogazione)

Identico

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico